

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  
Olbia**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1624 DEL 18 / 06 / 2012**

**OGGETTO:** Refusione spese legali Dott. F.O. ex art. 25 CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria del 08.06.2000; proc. Penale RGNR 3365/08

L'anno duemiladodici il giorno Dieciotto del mese di Giugno  
in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dottor GIOVANNI ANTONIO FADDA**

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giorgio Tidore

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Maria Serena Fenu

**PREMESSO** che il Dottor F.O. ex dipendente di questa Azienda, nei cui confronti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania apriva il procedimento penale RGNR 3365/2008 in relazione a fatti accaduti durante l'espletamento del servizio, nominava l'avv. Angelo Merlini del foro di Tempio Pausania come legale di fiducia per la propria difesa nel processo penale predetto ex art. 25 CCNL della Dirigenza Medica del 08.06.2000;

**CONSIDERATO** che il Dott. F.O. veniva prosciolto da ogni addebito mossogli nel suddetto procedimento penale con decreto di archiviazione del G.I.P. di Tempio Pausania Dott. Vincenzo Cristiano del 17.02.2010

**DATO ATTO** che il Dottor F.O. chiedeva ex art. 25 CCNL Dirigenza Medica del 08.06.2000 il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa nel procedimento penale sopra citato pari ad euro 3.973,32 come da n.2 parcelle quietanzate depositate unitamente alla richiesta, nonché il rimborso delle spese peritali sostenute pari ad euro 2000,00 come da fattura quietanzata in atti;

**RITENUTO** di dover accogliere la richiesta di rimborso delle spese legali avanzata dall'ex dipendente alla stregua delle previsioni di legge e del CCNL, segnatamente dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse emergente dalla richiesta di archiviazione nonché dal tenore del decreto di archiviazione secondo il quale dagli elementi acquisiti emerge l'infondatezza della notizia di reato;

**RILEVATO** pertanto che il citato art 25 del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria del 08.06.2000 prevede l'obbligo dell'Azienda di rifondere le spese di difesa nel limite massimo della tariffa che sarebbe stata a suo carico nel caso di assunzione diretta della tutela legale del dipendente, nel rispetto della tariffa minima ordinistica e dell'attività di difesa svolta, nel caso di specie pari complessivamente ad € 3.973,32 per spese legali e spese peritali pari ad € 2000,00 da imputarsi nell'apposito fondo rischi cause di lavoro secondo le precedenti previsioni di relativa stima;

**VALUTATA** la congruità e conformità al tariffario forense della nota spesa nei limiti predetti;

**visti:**

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;


l'Atto Aziendale;

per i motivi di cui in premessa:

#### **DELIBERA**

- di accogliere la richiesta del Dott. F.O. di rimborso delle spese legali e peritali sostenute per la sua difesa nel procedimento penale RGNR n. 3365/2008 - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania- nella misura di euro 5.973,32 di cui € 3.973,32 per diritti e onorari del Legale incaricato, ed € 2000,00 per spese peritali imputando la spesa all'apposito fondo rischi cause di lavoro dove è stato stimato il rischio;
- di incaricare dei conseguenti adempimenti il Servizio Personale ed il Servizio Contabilità e Bilancio
- cui viene fornito con separata nota il codice IBAN comunicato dal Dott. F.O.;
- di comunicare il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10.

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott. ssa Maria Serena Fenu)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Giorgio Tidore)



IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Giovanni Antonio Fadda)



(DA COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE)

(luogo e data) \_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

La presente deliberazione:

è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura \_\_\_\_\_ (proponente/estensore)

(firma) \_\_\_\_\_

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 27/06/2012, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

con lettera in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, protocollo n. \_\_\_\_\_, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 27/06/2012.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

\_\_\_\_\_

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

\_\_\_\_\_

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso

Olbia, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

\_\_\_\_\_